REGOLAMENTO (CEE) N. 1910/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1993

che fissa le modalità per la fornitura gratuita di carni bovine conformemente al regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione di Mosca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 330/92 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli destinati in particolare alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo (1), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 330/92 ha istituito un'azione per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla popolazione di Mosca e San Pietroburgo; che i costi di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità europea; che, per l'esecuzione dell'azione in oggetto, occorre stabilire le modalità d'applicazione relativamente al settore delle carni bovine;

considerando che, tenuto conto del volume e dell'ubicazione delle scorte d'intervento comunitarie di carni bovine, è necessario, per poter realizzare l'azione in causa, sbloccare 15 000 t di quarti anteriori e di quarti posteriori, immagazzinate in Francia o in Germania;

considerando che, se si vuole che la merce giunga a destinazione al costo più basso possibile, è d'uopo avviare una procedura di gara; che si devono prendere provvedimenti affinché la consegna delle carni a Mosca avvenga prima del 30 settembre 1993;

considerando che la corretta esecuzione delle operazioni di fornitura deve essere garantita con adeguate disposizioni in materia di cauzioni e di contratti;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle norme del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 642/93 (4); che, inoltre, la presa in consegna delle carni da parte delle autorità di Mosca deve essere comprovata con un certificato speciale;

considerando che, per limitare le spese di trasporto, è opportuno concentrare i depositi da cui si dovranno prelevare le carni e fissare un quantitativo minimo da ritirare da ogni deposito;

considerando che, data la natura non commerciale della fornitura in questione, non è necessario concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti esportati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per fissare i costi di fornitura di 15 000 t di carni bovine, suddivise in tre partite come indicato nell'allegato I.

2. Al fine di tenere per quanto possibile bassi i costi d'esecuzione, gli organismi d'intervento interessati, dopo aver scelto i depositi frigoriferi in base alla loro ubicazione più appropriata rispetto alla destinazione finale, prendono disposizioni affinché, per ogni partita di cui all'allegato I, venga ritirato dall'ammasso un quantitativo di merce pari al minimo a 500 t per deposito. Le informazioni concernenti i depositi ed i quantitativi devono essere comunicate dagli organismi d'intervento alla Commissione ed agli operatori interessati entro il 17 luglio 1993.

3. Le carni saranno consegnate ai depositi di cui all'allegato II conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 330/92, (CEE) n. 3002/92 e del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto, entro le ore 12 del 22 luglio 1993, all'organismo d'intervento francese o all'organismo d'intervento tedesco, l'indirizzo dei quali figura nell'allegato III. Le offerte presentate a tale data o prima di tale data si considerano presentate simultaneamente.

(1) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
(4) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 14.
(5) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 19.

2. Per poter essere considerata valida, un'offerta deve :

a) recare nome e indirizzo dell'offerente ;

b) vertere sul volume totale di una delle partite di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ;

c) essere garantita da una cauzione di 100 ECU/t, costituita a favore dell'organismo d'intervento ;

d) essere corredata di una dichiarazione scritta dell'offerente, nella quale egli si impegna a consegnare ai depositi di cui all'allegato II, entro le date previste per ogni partita, l'intera quantità di carne da cui la partita è composta, nello stato in cui l'ha presa in consegna presso il deposito frigorifero dell'organismo d'intervento ;

e) precisare l'importo in ecu richiesto per la fornitura delle carni dalla banchina di carico dei depositi della Comunità fin sulla banchina di scarico dei depositi frigoriferi di destinazione. Salvo caso di forza maggiore, tutti i rischi inerenti al trasporto e alla consegna della merce — segnatamente per quanto riguarda la perdita o il deterioramento di essa — sono a carico dell'aggiudicatario.

I costi di cui alla lettera e) espressi in ecu, comprendono tutte le spese sanitarie direttamente connesse con le operazioni di ritiro dall'ammasso, nonché i costi di movimentazione occasionati dalle operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto utilizzati.

3. Gli importi in ecu di cui al paragrafo 2 del presente articolo e al paragrafo 2 dell'articolo 4 vengono convertiti in moneta nazionale al tasso agricolo valido l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Entro un massimo di 24 ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, gli organismi d'intervento comunicano alla Commissione, mediante telescritto, tutte le offerte ricevute che rispondono alle condizioni definite all'articolo 2.

2. In base alle offerte ricevute, la Commissione può decidere per ogni partita :

— di non procedere alla gara, oppure

— di fissare un massimale per i costi di consegna.

3. In caso di fissazione di un massimale per i costi inerenti alla consegna quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), vengono prese in considerazione soltanto le offerte indicanti un importo inferiore. Saranno accolte le offerte meno elevate. Qualora più offerte rechino lo stesso importo, si procede a sorteggio.

4. Ove la decisione sia stata presa conformemente ai paragrafi 2 e 3, l'organismo d'intervento provvede quanto prima, mediante telecomunicazione scritta, a comunicare agli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmette agli interessati l'avviso di aggiudicazione relativo al contratto di fornitura delle carni.

Articolo 4

1. Se l'offerta non è accolta, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), viene svincolata. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1] sono le seguenti :

a) non ritirare l'offerta ;

b) per ogni partita costituire la cauzione di fornitura di cui al paragrafo 2, relativamente al periodo stabilito e al quantitativo previsto all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento ;

c) prendere in consegna il quantitativo per il quale è stata costituita la cauzione di cui alla lettera b).

2. Prima di prendere in consegna la merce, l'aggiudicatario deposita presso l'organismo d'intervento, per ogni quantitativo che prenderà in consegna, una cauzione di 3 000 ECU/t.

Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 consistono nella consegna della totalità della merce, conformemente al disposto del paragrafo 5.

3. L'aggiudicatario prende in consegna le merci, secondo le regole applicate dall'organismo d'intervento in materia di ritiro dall'ammasso.

4. L'organismo d'intervento provvede a che la merce, prima di essere presa in consegna dall'aggiudicatario, venga verificata sul piano qualitativo.

5. La cauzione di cui al paragrafo 2 viene svincolata e l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), viene versato all'aggiudicatario non appena questi fornisca la prova che tutta la carne che costituisce una partita ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 è stata consegnata ai depositi frigoriferi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, conformemente al disposto del presente regolamento, entro il 30 settembre 1993 e nello stato in cui egli l'ha presa in consegna presso il deposito frigorifero dell'organismo d'intervento.

6. Qualora la consegna subisca ritardi, la cauzione di cui al paragrafo 2 viene incamerata, nella misura corrispondente ai quantitativi consegnati in ritardo, a concorrenza di 1 ECU/t per giorno di ritardo. A partire dall'undicesimo giorno di ritardo, viene incamerato un importo pari a 1,5 ECU/t per ogni giorno supplementare. Queste disposizioni si applicano nel caso in cui il ritardo di consegna sia imputabile all'aggiudicatario.

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

7. La prova di cui al paragrafo 5 è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna riprodotto nell'allegato IV, debitamente compilato, vistato e firmato da una persona all'uopo abilitata dalle autorità di Mosca.

Detta prova deve essere presentata all'organismo d'intervento entro il 10 ottobre 1993.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario si sottopone a qualsiasi controllo in materia di quantità e qualità della merce, effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è situato il luogo di ammasso o per conto di detto organismo.

A controllo avvenuto, l'organismo d'intervento rilascia un attestato di conformità.

2. Nel paese di destinazione, un organismo o una società di sorveglianza appositamente designati dalla Commissione sottopongono a controllo la quantità e la qualità della fornitura. A controllo avvenuto essi rilasciano un attestato di conformità, che viene poi trasmesso direttamente all'organismo d'intervento.

3. In caso di trasporto per via di terra, l'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1 provvede, non appena terminate le operazioni di caricamento, alla piombatura dei mezzi di trasporto utilizzati.

4. Le spese occasionate dal controllo di cui al paragrafo 1 sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 6

Non vengono versate restituzioni all'esportazione per le carni fornite in virtù del presente regolamento. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione d'esportazione e qualsiasi altro documento emesso allo stesso scopo devono recare la seguente indicazione supplementare :

« Azione per Mosca. Prodotti d'intervento non comportanti restituzione » [regolamento (CEE) n. 1910/93].

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Partita I: 5 000 t (50 % quarti posteriori, 50 % quarti anteriori).
Data limite di presa in consegna: 7. 8. 1993.
Data limite di consegna a Mosca: 23. 8. 1993.

Partita II: 5 000 t (50 % quarti posteriori, 50 % quarti anteriori).
Periodo di presa in consegna: dal 10. 8. al 27. 8. 1993.
Data limite di consegna a Mosca: 15. 9. 1993.

Partita III: 5 000 t (50 % quarti posteriori, 50 % quarti anteriori).
Periodo di presa in consegna: dal 23. 8. al 17. 9. 1993.
Data limite di consegna a Mosca: 30. 9. 1993.

Indirizzi degli organismi d'intervento:

Germania:
Bundesanstalt für
landwirtschaftliche Marktordnung
BALM — Abteilung 31
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 1564-772/773
Telefax: (069) 1564-790/791
Telex: 41 17 27.

Francia:
OFIVAL
Tour Montparnasse
33, Avenue du Maine
F-75755 Parix Cedex 15
Tel.: 43 38 84 00
Telex: 205 476 F
Telefax: 45 38 36 77.

ALLEGATO II

Magazzini frigoriferi situati a Mosca e quantità da consegnare

1. Magazzini frigoriferi
   - N. 7: Khoroshovskoy Shosse 25, Mosca,
   - N. 9: Ogordny proezd 16, Mosca,
   - N. 12: Otkrytoye Shosse 1/3, Mosca,
   - N. 14: Riabinskaya 47, Mosca,
   - N. 15: Izhorskaya ul. 3, Mosca.
2. Per ogni partita, la quantità da consegnare è di 1 000 t per magazzino.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

Il sottoscritto .....
(cognome / nome / funzione)

operante per conto di .....

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate:

Prodotto:	
Condizionamento:	
Quantitativo totale in tonnellate (netto):	
Luogo e data della presa in consegna:	
Numeri dei vagoni ferroviari / nome della nave / numero di targa degli autocarri (1):	
Nome e indirizzo della ditta incaricata del trasporto:	

Nome dell'organismo di sorveglianza:

.....

.....

Nome e firma del suo rappresentante in loco:

.....

.....

Osservazioni o riserve:

.....

.....

.....

.....

.....

Firma
(timbro)

(1) Cancellare la voce inutile.